

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1381/95 della Commissione, del 19 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CE) n. 1382/95 della Commissione, del 19 giugno 1995, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 3
- Regolamento (CE) n. 1383/95 della Commissione, del 19 giugno 1995, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1384/95 della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3665/87 per quanto riguarda in particolare gli adeguamenti necessari all'attuazione dell'accordo agricolo concluso nell'ambito dell'Uruguay Round** 14
- Regolamento (CE) n. 1385/95 della Commissione, del 19 giugno 1995, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 17
- Regolamento (CE) n. 1386/95 della Commissione, del 19 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 20
- ★ **Regolamento (CE) n. 1387/95 della Commissione, del 19 giugno 1995, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il terzo trimestre 1995 ⁽¹⁾** 22

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

Consiglio

95/215/CE :

- * **Decisione del Consiglio, del 29 maggio 1995, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti pubblici** 25

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti pubblici 26

Commissione

95/216/CE :

- * **Raccomandazione della Commissione, dell'8 giugno 1995, sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti ⁽¹⁾** 37

95/217/CE :

- * **Parere della Commissione, del 12 giugno 1995, destinato al governo olandese concernente un disegno di legge transitoria, relativa alla ripartizione del carico nell'ambito dei trasporti Nord-Sud per via navigabile** 39

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1381/95 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 502/95 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 16 giugno 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 502/95 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	105,47 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	105,47 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	47,20 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	93,17
1001 90 99	93,17 ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	144,19 ⁽⁶⁾
1003 00 10	106,95
1003 00 90	106,95 ⁽⁹⁾
1004 00 00	105,71
1005 10 90	105,47 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	105,47 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	114,14 ⁽⁴⁾
1008 10 00	58,25 ⁽⁹⁾
1008 20 00	62,70 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	0 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 11	176,02 ⁽⁹⁾
1101 00 15	176,02 ⁽⁹⁾
1101 00 90	176,02 ⁽⁹⁾
1102 10 00	247,45
1103 11 10	112,34
1103 11 90	203,61
1107 10 11	178,98
1107 10 19	137,06
1107 10 91	203,51 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	155,38 ⁽⁹⁾
1107 20 00	178,91 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94 modificato, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 1382/95 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 1995
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi beneficiari 1 531 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della molteplicità di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai

concorrenti la facoltà di indicare, per una data partita, due porti d'imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per il lotto C, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti d'imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I

LOTTI A, B e C

1. **Azione n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1994 + 1995.
3. **Beneficiario (2)**: Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 NL EURON].
4. **Rappresentante del beneficiario (3)**: da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: fiocchi d'avena.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (4) (7)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.B.1.e).
8. **Quantitativo globale**: 888 t (1 531 t di cereali).
9. **Numero dei lotti**: 3 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (8) (10) (11)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.2.f) e II.B.3].
Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco (9).
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 31. 7 al 20. 8. 1995.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 4. 7. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 18. 7. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 14. 8 al 3. 9. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4)**: restituzione applicabile il 30. 6. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 1144/95 della Commissione (GU n. L 114 del 20. 5. 1995, pag. 18).

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4).
- (5) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (6) Da spedire in contenitori, di 20 piedi, regime FCL/FCL.
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (7) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
- certificato fitosanitario,
 - certificato di fumigazione (la merce deve essere sottoposta a fumigazione con fosfina d'alluminio).
- (8) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto II.B.3.c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».
- (9) Per il lotto C, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (10) Vedi quarta modifica della GU n. C 114 pubblicata nella GU n. C 272 del 21. 10. 1992, pag. 6.
- (11) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — BILAGA II — LIITE II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción nº	País de destino	Lengua que se debe utilizar en la rotulación
Parti	Totalmængde (tons)	Delmængde (tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland	Mærkning på følgende sprog
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland	Kennzeichnung in folgender Sprache
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού	Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination	Language to be used for the marking
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action nº	Pays de destination	Langue à utiliser pour le marquage
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione	Lingua da utilizzare per la marcatura
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming	Taal te gebruiken voor de opschriften
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção nº	País de destino	Língua a utilizar na rotulagem
Parti	Total Kvantitet (ton)	Delkvantitet (ton)	Aktion nr	Bestämmelsesland	Mærkning på følgende språk
Erä	Kokonaismäärä (tonnia)	Osittaismäärä (tonnia)	Toimi N:o	Määrämaa	Merkinnässä käytettävä kieli
A	420		1358/94	Perú	Español
B	324	B1 : 60 B2 : 120 B3 : 144	19/95 39/95 40/95	Perú Perú Perú	Español Español Español
C	144	C1 : 12 C2 : 132	1524/94 1588/94	Tanzania Haïti	English Français

REGOLAMENTO (CE) N. 1383/95 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1995****relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi beneficiari 122 274 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾ ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai

concorrenti la facoltà di indicare, per una data partita, due porti d'imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per il lotto A in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti d'imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I

LOTTO A

1. **Azione n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1994 + 1995.
3. **Beneficiario (2)**: Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 364 17 01; telex 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (3)**: da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a].
8. **Quantitativo globale**: 1 660 t (2 274 t di cereali).
9. **Numero dei lotti**: 1; vedi allegato II.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (8) (12)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.2. d) e II.B.3].
Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco (11).
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 24. 7 al 13. 8. 1995.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 4. 7. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 18. 7. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 7 al 27. 8. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4)**: restituzione applicabile il 30. 6. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 1144/95 della Commissione (GU n. L 114 del 20. 5. 1995, pag. 18).

LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 1714/92.
2. **Programma :** 1992.
3. **Beneficiario (2):** Gibuti.
4. **Rappresentante del beneficiario :** Office National d'Approvisionnement et de Commercialisation (O.N.A.C.), BP 79 Djibouti [tel : (253) 35 03 27, telefax : 35 67 01, telex : 5933 DJ].
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Gibuti.
6. **Prodotto da mobilitare :** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a].
8. **Quantitativo globale :** 3 650 t (5 000 t di cereali).
9. **Numero di lotti :** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (8) (9) (14):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.2.b) e II.B.3].
Iscrizioni in francese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto :** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura :** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco :** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario :** —
15. **Porto di sbarco :** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco :** vedi punto 4.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco :** dal 24. 7 al 6. 8. 1995.
18. **Data limite per la fornitura :** 27. 8. 1995.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura :** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte :** 4. 7. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara :**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 18. 7. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco : dal 7 al 20. 8. 1994;
 - c) data limite per la fornitura : 10. 9. 1995.
22. **Importo della garanzia di gara :** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B, telefax (32-2) 296 20 05 295 01 32 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 30. 6. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 1144/95 della Commissione (GU n. L 114 del 20. 5. 1995, pag. 18).

LOTTI C e D

1. **Azione n. (1):** 1499/94 (C); 1500/94 (D).
2. **Programma:** 1994.
3. **Beneficiario (2):** Egitto.
4. **Rappresentante del beneficiario:**
Ambassade de la République Arabe d'Egypte, Section Commerciale, 522 av. Louise, 1050 Bruxelles. [tel. : (32-2) 647 32 27, telefax : 646 45 09, telex : 64 809 COMRAU B].
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Egitto.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (10):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1.a)].
8. **Quantitativo globale:** 100 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 2 (C: 50 000 t; D: 50 000 t).
10. **Condizionamento e marcatura:** alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Alessandria.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:**
C: dal 17 al 30. 7. 1995.
D: dal 31. 7 al 13. 8. 1995.
18. **Data limite per la fornitura:**
C: 13. 8. 1995.
D: 27. 8. 1995.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 4. 7. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 18. 7. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:
C: dal 31. 7 al 13. 8. 1995.
D: dal 14 al 27. 8. 1995.
 - c) data limite per la fornitura:
C: 27. 8. 1995.
D: 10. 9. 1995.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 30. 6. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 1144/95 della Commissione (GU n. L 114 del 20. 5. 1995, pag. 18).

LOTTI E e F

1. **Azioni n. (1)**: 1810/93 (E); 1811/93 (F).
2. **Programma**: 1993.
3. **Beneficiario (2)**: Mozambico
4. **Rappresentante del beneficiario**: Commercial Bank of Mozambique, Ave. 25 de Setembro, 1657 Maputo, Mr Alfaika, [tel: (258-1) 42 81 57, telex: 6-240/244/551].
5. **Luogo o paese di destinazione (3)**: Mozambico.
6. **Prodotto da mobilitare**: frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (10)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [II A 1 a].
8. **Quantitativo globale**: 15 000 t.
9. **Numero di lotti**: due (E: 5 000 t; F: 10 000 t).
10. **Condizionamento e marcatura**: alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: E: Nacala. F: Maputo.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco**: dal 17 al 30. 7. 1995.
18. **Data limite per la fornitura**: 27. 8. 1995.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 4. 7. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 18. 7. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 31. 7 al 13. 8. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: 10. 9. 1995.
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 22037 AGREC B, telefax (32-2) 296 20 05, 295 01 32, 296 10 97.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4)**: restituzione applicabile il 30. 6. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 1144/95 della Commissione (GU n. L 114 del 20. 5. 1995, pag. 18).

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato di imbarco in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
Lotti C, D: il certificato di radioattività deve essere rilasciato dalle competenti autorità e debitamente autenticato per i seguenti paesi: Egitto.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4).
- (5) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (6) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (7) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato fitosanitario,
— certificato di fumigazione (lotti A e B la merce deve essere sottoposta a fumigazione prima dell'imbarco con fosfina di alluminio).
- (8) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente:
• la dicitura "Comunità europea" ».
- (9) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (10) Il carico deve essere sottoposto a fumigazione con fosfina di alluminio avvalendosi di un sistema di ricircolo di distribuzione (alla dose minima di 1 g di fosfina per metro cubo di stiva), a bordo della nave in transito, conformemente alle « Raccomandazioni sulla sicurezza dell'impiego di pesticidi a bordo delle navi » dell'organizzazione marittima internazionale.
- (11) Per il lotto A, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (12) Vedi seconda modifica della GU n. C 114 pubblicata nella GU n. C 135 del 26. 5. 1992, pag. 20.
- (13) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (14) Disposti in contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — BILAGA II — LIITE II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción nº	País de destino	Lengua que se debe utilizar en la rotulación
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland	Mærkning på følgende sprog
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland	Kennzeichnung in folgender Sprache
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού	Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination	Language to be used for the marking
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action nº	Pays de destination	Langue à utiliser pour le marquage
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione	Lingua da utilizzare per la marcatura
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming	Taal te gebruiken voor de opschriften
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção nº	País de destino	Língua a utilizar na rotulagem
Parti	Total Kvantitet (ton)	Delkvantitet (ton)	Aktion nr	Bestämmelsesland	Mærkning på følgende språk
Erä	Kokonaismäärä (tonnia)	Osittaismäärä (tonnia)	Toimi N:o	Määrämaa	Merkinnässä käytettävä kieli
A	1 660	A1: 200 A2: 260 A3: 140 A4: 60 A5: 80 A6: 40 A7: 380 A8: 500	1522/94 1523/94 1549/94 1550/94 16/94 17/95 41/95 42/95	Haïti Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú	Français Español Español Español Español Español Español Español

REGOLAMENTO (CE) N. 1384/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1995

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3665/87 per quanto riguarda in particolare gli adeguamenti necessari all'attuazione dell'accordo agricolo concluso nell'ambito dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11, nonché le pertinenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando che l'attuazione dell'accordo agricolo concluso nell'ambito dell'Uruguay Round comporta considerevoli modifiche del regime delle restituzioni all'importazione, in particolare poiché la concessione della restituzione viene subordinata, come regola generale, alla presentazione di un titolo di esportazione che prevede una fissazione anticipata dell'importo da restituire; che, tuttavia, le consegne effettuate all'interno della Comunità e destinate alle organizzazioni internazionali, alle forze armate e all'approvvigionamento, nonché le esportazioni in quantitativi ridotti, presentano un carattere specifico e un'importanza economica minore; che per questi motivi è stato previsto un regime specifico senza titoli di esportazione inteso, da un lato, ad agevolare le operazioni di esportazione e, dall'altro, ad evitare un inutile sovraccarico delle operazioni di esportazione e, dall'altro, ad evitare un inutile sovraccarico amministrativo per gli operatori economici e le amministrazioni competenti; che per le consegne summenzionate occorre mantenere questo regime specifico, evitando di rendere obbligatoria la presentazione di un titolo di esportazione che comporti la fissazione anticipata della restituzione; che, come contropartita di questa procedura specifica, è indispensabile imporre un termine breve per la comunicazione dei quantitativi da contabilizzare nell'ambito dell'accordo dell'Uruguay Round;

considerando che per le restituzioni differenziate, qualora si sia avuto un cambiamento di destinazione, la restituzione da versare è quella applicabile alla destinazione reale, con un massimale pari all'importo applicabile a quella prefissata; che, al fine di evitare il ricorso abusivo e

sistematico alla fissazione di destinazioni con tassi di restituzioni più elevati, è opportuno introdurre una forma di penalizzazione nel caso in cui, cambiando la destinazione, il tasso di restituzione della destinazione reale risulti inferiore a quello della destinazione prefissata; che questa nuova disposizione comporta delle conseguenze sul calcolo della restituzione che può essere versata dietro presentazione della prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità;

considerando che è dunque opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/95 ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

* *Articolo 1*

Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, in appresso denominate "restituzioni", istituito o previsto:

- dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ (grassi),
- dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio ⁽²⁾ (latte e prodotti lattiero-caseari),
- dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio ⁽³⁾ (carni bovine),
- dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio ⁽⁴⁾ (ortofrutticoli),
- dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio ⁽⁵⁾ (zucchero, isoglucosio, sciroppo d'inulina),
- dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio ⁽⁶⁾ (carni suine),
- dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio ⁽⁷⁾ (uova),

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 38 del 18. 2. 1995, pag. 1.

- dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio^(*) (pollame),
- dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76^(**) (riso),
- dagli articoli 13, 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio^(***) (prodotti trasformati a base di ortofruttili),
- dagli articoli 55 e 56 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio^(****) (vino),
- dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio^(****) (cereali).

(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(**) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(***) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(****) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(*) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(**) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(*) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(*) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(***) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(****) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(****) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. *

2) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i termini « prelievi agricoli » sono soppressi.

3) Al capitolo 1 è inserito il seguente articolo 2 bis:

« *Articolo 2 bis*

Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata dell'importo da restituire, salvo per le esportazioni di prodotti agricoli in forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato e per le esportazioni relative ad operazioni di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round.

Tuttavia, nessun titolo è richiesto:

- quando l'importo della restituzione per dichiarazione di esportazione è pari o inferiore a 60 ECU; se una dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata, le indicazioni relative a ciascuno di questi codici si considerano come una dichiarazione distinta;
- nei casi di cui agli articoli 3 bis, 34, 38, 42, 43 e 44, paragrafo 1. *

4) All'articolo 10, paragrafo 2 è soppresso il secondo comma.

5) All'articolo 11, paragrafo 1, settimo comma, i termini « dell'articolo 48 » sono sostituiti dai termini « dell'articolo 33, paragrafo 2 o dell'articolo 48 ».

6) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 20*

1. In deroga all'articolo 16 e fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene versata una parte della restituzione.

Se l'importo da pagare non supera i 1 000 ECU, lo Stato membro può differirne il pagamento sino al versamento dell'importo totale della restituzione in causa, a meno che l'esportatore interessato dichiari che, per l'operazione di cui trattasi, non chiederà un importo supplementare.

2. La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è pari all'importo della restituzione che l'esportatore riceve nel caso in cui il suo prodotto raggiunga la destinazione per la quale sia stato fissato il tasso di restituzione più basso; la mancata fissazione del tasso si considera come fissazione del tasso più basso.

La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è pari all'importo più basso risultante dall'applicazione del paragrafo 3.

3. Nel caso in cui la destinazione alla casella 7 del titolo rilasciato con fissazione anticipata della restituzione non sia stata rispettata:

a) se il tasso della restituzione per la destinazione reale è pari o superiore a quello previsto per la destinazione indicata alla casella 7, si applica il tasso di restituzione per la destinazione indicata alla casella 7;

b) se il tasso della restituzione per la destinazione reale è inferiore a quello previsto per la destinazione indicata alla casella 7, la restituzione da versare corrisponde all'importo:

- risultante dall'applicazione del tasso vigente per la destinazione reale,
- ridotto, salvo casi di forza maggiore, del 20 % della differenza tra la restituzione risultante dalla destinazione indicata alla casella 7 e la restituzione applicabile per la destinazione reale.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo.

Qualora le disposizioni di cui al primo e secondo comma e quelle dell'articolo 11 siano applicate ad una stessa operazione d'esportazione, dall'importo risultante dal primo comma viene detratta la sanzione di cui all'articolo 11.

4. Quando il tasso della restituzione è stato fissato nell'ambito di una gara la quale comporti una clausola di destinazione obbligatoria, la mancata fissazione di una restituzione periodica o l'eventuale fissazione di una restituzione periodica per la destinazione obbligatoria, alla data della presentazione della

domanda di certificato e alla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione, non viene presa in considerazione per stabilire il tasso più basso della restituzione.»

- 7) All'articolo 21, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente :
- « 4. In caso di applicazione del paragrafo 3, la restituzione da versare corrisponde all'importo fissato per la destinazione effettiva, entro un massimale pari all'importo della restituzione applicabile per la destinazione indicata alla casella 7 del titolo rilasciato con fissazione anticipata della restituzione.»
- 8) All'articolo 33, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente :
- « Le disposizioni dell'articolo 48, paragrafi 4 e 6, si applicano mutatis mutandis.»
- 9) All'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, i termini « di cui all'articolo 20 » sono soppressi.
- 10) All'articolo 49 è aggiunto il trattino seguente :
- « — i quantitativi corrispondenti a ciascun codice di prodotto a undici cifre esportati senza un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, per i casi previsti all'articolo 2 bis, secondo comma; tali informazioni devono essere ripartite in funzione dei casi di cui all'articolo 2 bis, secondo comma. Gli Stati membri

adottano le misure necessarie affinché la comunicazione venga effettuata entro il secondo mese successivo a quello in cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1° luglio 1995.

Tuttavia,

- per i prodotti del settore del riso e del vino, esse si applicano alle dichiarazioni d'esportazione accettate a partire dal 1° settembre 1995;
- per i prodotti del settore dello zucchero, esse si applicano alle dichiarazioni d'esportazione accettate a partire dal 1° ottobre 1995;
- per i prodotti del settore dell'olio d'oliva, esse si applicano alle dichiarazioni d'esportazione accettate a partire dal 1° novembre 1995.

Le disposizioni dell'articolo 1, punti 5 e 8, si applicano alle esportazioni per le quali le formalità di cui all'articolo 3 o all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3665/87 sono espletate a partire dal 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1385/95 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1995****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, secondo periodo,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1995, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1235/95 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1235/95 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1235/95 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1995, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1001 10 00	Frumento (grano) duro : - utilizzato allo stato naturale : - - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - - in tutti gli altri casi - utilizzato sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 - - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 - - germi del codice NC 1104 - - glutine del codice NC 1109 - - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	 1,452 2,234 3,223 4,834 1,880 — 5,371
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : - utilizzato allo stato naturale : - - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - - in tutti gli altri casi - utilizzato sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 - - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 - - germi del codice NC 1104 - - glutine del codice NC 1109 - - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	 3,491 5,371 3,223 4,834 1,880 — 5,371
1002 00 00	Segala : - utilizzata allo stato naturale - utilizzata sotto forma di : - - semole, semolini e pellets del codice NC 1103, o grani perlati del codice NC 1104 - - grani schiacciati, in fiocchi o grani mondati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre (escluse le farine del codice NC 1102)	 7,702 4,621 6,932 2,602 7,434 — 7,702
1003 00 90	Orzo : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma di : - - farine del codice NC 1102, semole o semolini del codice NC 1103, e grani schiacciati, in fiocchi o perlati del codice NC 1104 - - pellets del codice NC 1103 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre	 6,324 4,427 3,794 2,602 7,434 — 6,324

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1004 00 00	Avena : – utilizzata allo stato naturale – utilizzata sotto forma di : – – pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104 – – grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104 – – germi del codice NC 1104 – – amido del codice NC 1108 19 90 – – glutine del codice NC 2303 10 90 – – altre	6,410 3,846 5,769 2,602 7,434 — 6,410
1005 90 00	Granturco : – utilizzato allo stato naturale – utilizzato sotto forma di : – – farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90 – – semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104 – – pellets del codice 1103 – – grani mondati o perlati del codice NC 1104 – – germi del codice NC 1104 – – amido del codice NC 1108 12 00 – – glutine del codice NC 2303 10 11 – – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3) – – altre (3)	7,434 5,204 5,947 4,460 6,691 2,602 7,434 2,974 7,434 7,434
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani medi Riso semigreggio a grani lunghi	24,723 22,011 22,011
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani medi Riso lavorato a grani lunghi	31,900 31,900 31,900
1006 40 00	Rotture di riso : – utilizzato allo stato naturale – utilizzato sotto forma de : – – farine del codice NC 1102 30, semole e semolini o pellets dei codice NC 1103 – – fiocchi del codice NC 1104 19 91 – – amido del codice NC 1108 19 10 – – altre	7,200 7,200 4,320 7,200 —
1007 00 90	Sorgo	6,657
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : – all'exportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	4,294 6,606
1102 10 00	Farina di segala	10,552
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : – all'exportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	2,062 3,172
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta : – all'exportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	4,294 6,606

(1) Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29), modificato.

(2) Le restituzioni all'exportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'exportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1386/95 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	56,6
	060	80,2
	066	35,4
	068	32,4
	204	50,9
	212	117,9
	624	75,0
	999	64,1
0707 00 25	052	53,1
	053	166,9
	060	39,2
	066	53,8
	068	60,4
	204	49,1
	624	207,3
	999	90,0
0709 90 77	052	59,7
	204	77,5
	624	196,3
	999	111,2
0805 30 30	388	68,0
	528	54,3
	600	54,7
	624	78,0
	999	63,8
0809 10 20	052	133,4
	064	135,8
	999	134,6
0809 20 41, 0809 20 49	052	188,4
	064	232,0
	068	244,6
	400	208,0
	624	288,9
	676	166,2
	999	221,3
	220	128,9
0809 30 21, 0809 30 29	624	106,8
	999	117,8
	624	264,5
0809 40 20	624	264,5
	999	264,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 1387/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1995

relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il terzo trimestre 1995

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità; che il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95⁽⁶⁾, ha stabilito modalità complementari d'applicazione riguardo al regime del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 478/95, dispone che, se per un trimestre e per un'origine determinata, ossia, secondo i casi, per un paese o per un gruppo di paesi figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione per l'una o/e l'altra categoria di operatori superano sensibilmente i quantitativi indicativi determinati, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande; che tuttavia tale riduzione non si applica alle domande che riguardano un quantitativo inferiore o pari a 150 t;

considerando che, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93, i quantitativi indicativi per l'importazione nel quadro del contingente tariffario sono stati fissati, per il terzo trimestre 1995, dal regolamento (CE) n. 1220/95 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che, per le domande di titoli che indicano quantitativi inferiori o comunque che non superano sensibilmente i quantitativi indicativi stabiliti per il trimestre considerato, i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti; che tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi richiesti supera sensibilmente i quantitativi indicativi o le quote fissate all'allegato del regolamento (CE) n. 478/95; che occorre pertanto determinare la percentuale di riduzione da applicare a ogni domanda di titolo per le origini e per la categoria di titolo considerate;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere ancora presentate domande di titolo, tenendo conto dei quantitativi indicativi fissati dal regolamento (CE) n. 1220/95 e delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande intercorrente tra il 1° e il 7 giugno 1995; che è opportuno rammentare che si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1° marzo 1995, che stabilisce modalità complementari di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane, previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, i titoli d'importazione per il terzo trimestre 1995 sono rilasciati:

- a) per il quantitativo specificato nella domanda di titolo, previa applicazione dei coefficienti di riduzione di 0,2149, di 0,6166 e di 0,5886 per le domande che recano rispettivamente l'indicazione di origine « Repubblica Dominicana », « Costa Rica : categoria B » e « Altri »;
- b) per il quantitativo specificato nella domanda di titolo quando quest'ultima riguarda un quantitativo inferiore o pari a 150 t.

Articolo 2

Sono fissati in allegato i quantitativi per i quali possono essere ancora presentate domande di titoli per il terzo trimestre del 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.⁽⁷⁾ GU n. L 120 del 31. 5. 1995, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

	Quantitativi disponibili per le nuove domande
COLOMBIA	
— Categorie A e C	93 729,185
— Categoria B	44 345,850
COSTA RICA	
— Categorie A e C	74 254,708
VENEZUELA	12 035,000
BELIZE	3 000,000
CAMERUN	2 175,000
Altri ACP	1 430,295

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1995

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti pubblici

(95/215/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, ultima frase, gli articoli 66, 100A, 113 in combinato disposto con l'articolo 228 paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la competenza della Comunità per concludere accordi internazionali deriva non soltanto da un'attribuzione esplicita attraverso il trattato, ma può derivare anche da altre disposizioni del trattato e da atti adottati a norma di tali disposizioni dalle istituzioni della Comunità;

considerando che, ove siano state adottate norme comunitarie per la realizzazione delle finalità del trattato, gli Stati membri non possono assumere, al di fuori del quadro delle istituzioni comuni, impegni che potrebbero avere un'incidenza su dette norme o alterarne la portata;

considerando che una parte degli impegni contenuti nell'accordo negoziato dalla Comunità europea con gli Stati Uniti relativo agli appalti pubblici è di competenza esclusiva della Comunità ai sensi dell'articolo 113 del trattato;

considerando che, inoltre, taluni dei restanti impegni hanno un'incidenza su norme comunitarie adottate in virtù dell'articolo 57, paragrafo 2 e degli articoli 66 e 100 A del trattato;

considerando infine che l'articolo 37 della direttiva 93/38/CEE ⁽³⁾ conferisce esplicitamente alle istituzioni comunitarie una competenza per condurre negoziati con i paesi terzi per quanto riguarda il regime giuridico applicabile agli appalti pubblici assegnati da enti degli Stati membri che operano, tra l'altro, nei settori dell'energia elettrica e dei porti;

considerando che occorre approvare l'accordo negoziato dalla Comunità europea con gli Stati Uniti relativo agli appalti pubblici,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti pubblici è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. de CHARETTE

⁽¹⁾ GU n. C 291 del 19. 10. 1994, pag. 4.

⁽²⁾ Parere espresso il 19 maggio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84).

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America
relativo agli appalti pubblici

Sir Leon Brittan
Membro della Commissione
Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
1049 Bruxelles

Washington, addì 30 maggio 1995

Signor Commissario,


in riferimento alle discussioni svoltesi tra i rappresentanti del governo degli Stati Uniti d'America (qui di seguito denominati gli USA) e della Comunità europea (qui di seguito denominata la CE) riguardo agli appalti pubblici, ho l'onore di confermare quanto segue.

- 1) Gli USA e la CE convengono di modificare la rispettiva appendice I dell'accordo sugli appalti pubblici firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994, secondo quanto esposto nei documenti acclusi alla presente lettera.
- 2) Gli USA concedono ai fornitori comunitari di beni e servizi, compresi i servizi nel settore delle costruzioni, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai fornitori di altri Stati per la Massachusetts Port Authority e gli Stati della West Virginia e del North Dakota. Per quanto riguarda l'Illinois, tale trattamento si applica per gli appalti non coperti dall'accordo sugli appalti pubblici. Ai fornitori comunitari inoltre è concesso un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono i fornitori di altre città per i contratti aggiudicati dalle città di Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Indianapolis, Nashville e San Antonio.
- 3) Gli USA e la CE intendono collaborare e prendere tutte le disposizioni necessarie per aumentare sostanzialmente la trasparenza dei bandi di gara, affinché i contratti oggetto dell'accordo sugli appalti pubblici possano essere chiaramente individuati.
- 4) Gli USA e la CE stabiliscono che il memorandum d'intesa tra gli USA e la CE relativo agli appalti pubblici del 25 maggio 1993 sia prorogato sino alla data dell'entrata in vigore dell'accordo sugli appalti pubblici firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994.
- 5) Gli USA attuano gli impegni relativi alla Rural Electrification Administration contenuti nell'allegato 3 dell'appendice I accluso alla presente lettera il più presto possibile dopo l'entrata in vigore dell'accordo e comunque non oltre l'entrata in vigore dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale per il commercio.

Le sarei molto grato, Signor Commissario, se volesse gentilmente confermare che la presente lettera e gli allegati espongono correttamente l'intesa che abbiamo raggiunto.

Propongo quindi che, se la CE è d'accordo, la presente lettera con gli allegati e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la CE e il governo degli USA, che entrerà in vigore alla data della presente lettera, fatta eccezione per il punto 2 che avrà effetto alla data dell'entrata in vigore dell'accordo sugli appalti pubblici firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994.

Voglia accettare, Signor Commissario, l'espressione della mia profonda stima.



Michael KANTOR

Michael KANTOR

Allegati : Modifiche degli allegati 2 e 3 delle note generali dell'appendice I degli Stati Uniti.

Modifiche delle note generali e delle deroghe alle disposizioni dell'articolo III dell'appendice I della CE.

S.E. Michael Kantor
Rappresentante commerciale degli Stati Uniti
Ufficio esecutivo del Presidente
Washington DC 20506
(Stati Uniti)

Bruxelles, addì 30 maggio 1995

Signor Ambasciatore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« In riferimento alle discussioni svoltesi tra i rappresentanti del governo degli Stati Uniti d'America (qui di seguito denominati gli USA) e della Comunità europea (qui di seguito denominata la CE) riguardo agli appalti pubblici, ho l'onore di confermare quanto segue.

- 1) Gli USA e la CE convengono di modificare la rispettiva appendice I dell'accordo sugli appalti pubblici firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994, secondo quanto esposto nei documenti acclusi alla presente lettera.
- 2) Gli USA concedono ai fornitori comunitari di beni e servizi, compresi i servizi nel settore delle costruzioni, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai fornitori di altri Stati per la Massachusetts Port Authority e gli Stati della West Virginia e del North Dakota. Per quanto riguarda l'Illinois, tale trattamento si applica per gli appalti non coperti dall'accordo sugli appalti pubblici. Ai fornitori comunitari inoltre è concesso un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono i fornitori di altre città per i contratti aggiudicati dalle città di Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Indianapolis, Nashville e San Antonio.
- 3) Gli USA e la CE intendono collaborare e prendere tutte le disposizioni necessarie per aumentare sostanzialmente la trasparenza dei bandi di gara, affinché i contratti oggetto dell'accordo sugli appalti pubblici possano essere chiaramente individuati.
- 4) Gli USA e la CE stabiliscono che il memorandum d'intesa tra gli USA e la CE relativo agli appalti pubblici del 25 maggio 1993 sia prorogato sino alla data dell'entrata in vigore dell'accordo sugli appalti pubblici firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994.
- 5) Gli USA attuano gli impegni relativi alla Rural Electrification Administration contenuti nell'allegato 3 dell'appendice I accluso alla presente lettera il più presto possibile dopo l'entrata in vigore dell'accordo e comunque non oltre l'entrata in vigore dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale per il commercio.

Le sarei molto grato, Signor Commissario, se volesse gentilmente confermare che la presente lettera e gli allegati espongono correttamente l'intesa che abbiamo raggiunto.

Propongo quindi che, se la CE è d'accordo, la presente lettera con gli allegati e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la CE e il governo degli USA, che entrerà in vigore alla data della presente lettera, fatta eccezione per il punto 2 che avrà effetto alla data dell'entrata in vigore dell'accordo sugli appalti pubblici firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994.

Voglia accettare, Signor Commissario, l'espressione della mia profonda stima.


Michael KANTOR

Allegati : Modifiche degli allegati 2 e 3 e delle note generali dell'appendice I degli Stati Uniti.

Modifiche delle note generali e delle deroghe alle disposizioni dell'articolo III dell'appendice I della CE. »

Mi prego confermarLe che la CE è d'accordo sul contenuto della Sua lettera e degli allegati e che la Sua lettera, la presente risposta e gli allegati costituiscono un accordo tra la CE e il governo degli USA.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leon Brittan', with a large, stylized initial 'L' on the left.

Leon BRITTAN

ELENCO DEGLI ALLEGATI 2 E 3 E DELLE NOTE GENERALI DELL'APPENDICE I DEGLI STATI UNITI

ALLEGATO 2

ENTI PUBBLICI CHE APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO IN MATERIA DI APPALTI

Soglie: 355 000 DSP per contratti di forniture e servizi
5 milioni di DSP per contratti nel settore delle costruzioni

ELENCO DEGLI ENTI

Arizona

Executive branch agencies

Arkansas

Executive branch agencies, including universities but excluding the Office of Fish and Game and construction services

California

Executive branch agencies

Colorado

Executive branch agencies

Connecticut

Department of Administrative Services
Connecticut Department of Transportation
Connecticut Department of Public Works
Constituent Units of Higher Education

Delaware (*)

Administrative Services (Central Procurement Agency)
State Universities
State Colleges

Florida (*)

Executive branch agencies

Hawaii

Department of Accounting and General Services (with the exception of procurements of software developed in the state and construction)

Idaho

Central Procurement Agency (including all colleges and universities subject to central purchasing oversight)

Illinois (*)

Department of Central Management Services

Iowa (*)

Department of General Services
Department of Transportation
Board of Regents' Institutions (universities)

Kansas

Executive branch agencies, excluding construction services, automobiles and aircraft

Kentucky

Division of Purchases, Finance and Administration Cabinet, excluding construction projects

Louisiana

Executive branch agencies

Maine (*)

Department of Administrative and Financial Services
Bureau of General Services (covering state government agencies and school construction)
Maine Department of Transportation

Maryland (*)

Office of the Treasury
Department of the Environment
Department of General Services
Department of Housing and Community Development
Department of Human Resources
Department of Licensing and Regulation
Department of Natural Resources
Department of Public Safety and Correctional Services
Department of Personnel
Department of Transportation

Massachusetts

Executive Office for Administration and Finance
Executive Office of Communities and Development
Executive Office of Consumer Affairs
Executive Office of Economic Affairs
Executive Office of Education
Executive Office of Elder Affairs
Executive Office of Environmental Affairs
Executive Office of Health and Human Service
Executive Office of Labor
Executive Office of Public Safety
Executive Office of Transportation and Construction

Michigan (*)

Department of Management and Budget

Minnesota

Executive branch agencies

Mississippi

Department of Finance and Administration (does not include services)

Missouri

Office of Administration
Division of Purchasing and Materials Management

Montana

Executive branch agencies (only for services and construction)

New York (*)

State agencies
State university system
Public authorities and public benefit corporations, with the exception of those entities with multi-state mandates

In addition to the exceptions noted at the end of this Annex, transit cars, buses and related equipment are not covered

Nebraska

Central Procurement Agency

New Hampshire (*)

Central Procurement Agency

Oklahoma (*)

Office of Public Affairs and all state agencies and departments subject to the Oklahoma Central Purchasing Act, excluding construction services

Oregon

Department of Administrative Services

Pennsylvania (*)

Executive branch agencies, including :

Governor's Office
Department of the Auditor General
Treasury Department
Department of Agriculture
Department of Banking
Pennsylvania Securities Commission
Department of Health
Department of Transportation
Insurance Department
Department of Aging
Department of Correction
Department of Labor and Industry
Department of Military Affairs
Office of Attorney General
Department of General Services
Department of Education
Public Utility Commission
Department of Revenue
Department of State
Pennsylvania State Police
Department of Public Welfare
Fish Commission
Game Commission
Department of Commerce
Board of Probation and Parole
Liquor Control Board
Milk Marketing Board
Lieutenant Governor's Office
Department of Community Affairs
Pennsylvania Historical and Museum Commission
Pennsylvania Emergency Management Agency
State Civil Service Commission
Pennsylvania Public Television Network
Department of Environmental Resources
State Tax Equalization Board
Department of Public Welfare
State Employees' Retirement System
Pennsylvania Municipal Retirement Board
Public School Employees' Retirement System
Pennsylvania Crime Commission
Executive Offices

Rhode Island

Executive branch agencies, excluding boats, automobiles, buses and related equipment

South Dakota

Central Procuring Agency (including universities and penal institutions)

In addition to the exceptions noted at the end of this Annex, procurements of beef are not covered

Tennessee

Executive branch agencies (excluding services and construction)

Texas

General Services Commission

Utah

Executive branch agencies

Vermont

Executive branch agencies

Washington

Washington State executive branch agencies, including :

General Administration

Department of Transportation

State Universities

In addition to the exceptions noted at the end of this Annex, procurements of fuel, paper products, boats, ships and vessels are not covered

Wisconsin

Executive branch agencies, including :

Department of Administration

State Correctional Institutions

Department of Development

Educational Communications Board

Department of Employment Relations

State Historical Society

Department of Health and Social Services

Insurance Commissioner

Department of Justice

Lottery Board

Department of Natural Resources

Administration for Public Instruction

Racing Board

Department of Revenue

State Fair Park Board

Department of Transportation

State University System

Wyoming (*)

Procurement Services Division

Wyoming Department of Transportation

University of Wyoming

Note dell'allegato 2

Oltre alle condizioni specificate nelle note generali, si applicano le seguenti condizioni :

1. Per gli Stati contrassegnati con un asterisco in cui sono in vigore precedenti restrizioni, l'accordo non si applica ai contratti di fornitura di acciai da costruzione (comprese le norme relative ai subappalti), autoveicoli e carbone.
2. L'accordo non si applica ai trattamenti preferenziali e alle restrizioni relative a programmi di promozione dello sviluppo di zone depresse, né alle imprese di proprietà di minoranze, mutilati di guerra e donne.
3. Le disposizioni del presente allegato non possono essere interpretate in modo tale da impedire ad alcun ente statale di applicare restrizioni volte a migliorare la qualità generale dell'ambiente dello Stato, a condizione che tali restrizioni non costituiscano ostacoli dissimulati agli scambi internazionali.
4. L'accordo non si applica agli appalti aggiudicati da un ente elencato nell'accordo per conto di un altro ente non compreso nell'elenco ad un diverso livello di amministrazione.
5. L'accordo non si applica alle restrizioni relative ai fondi federali per i progetti nel settore dei trasporti pubblici e della rete stradale.

*ALLEGATO 3***ALTRI ENTI CHE APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO IN
MATERIA DI APPALTI PUBBLICI**

Soglia: 400 000 DSP per i contratti di forniture e servizi (con le eccezioni sottoindicate)
5 milioni di DSP per i contratti nel settore delle costruzioni

ELENCO DEGLI ENTI

The following entities at the SDR equivalent of \$ 250 000 for supplies and services :

Tennessee Valley Authority

Power Marketing Administrations of the Department of Energy

- Bonneville Power Administration
- Western Area Power Administration
- Southeastern Power Administration
- Southwestern Power Administration
- Alaska Power Administration

St Lawrence Seaway Development Corporation

The following entities at 400 000 SDRs for supplies and services :

The Port Authority of New York and New Jersey with the following exceptions :

- maintenance, repair and operating materials and supplies (e.g. hardware, tools, lamps/lighting, plumbing);
- in exceptional cases, individual procurements may require certain regional production of goods if authorized by the Board of Directors;
- procurements pursuant to multi-jurisdictional agreement (i.e. for contracts which have initially been awarded by other jurisdictions).

The Port of Baltimore (subject to the conditions specified for the state of Maryland in Annex 2)

The New York Power Authority (subject to the conditions specified for the state of New York in Annex 2)

Rural Electrification Administration Financing :

1. waiver of Buy American restrictions on financing for all power generation projects (restrictions on financing for telecommunication projects are excluded from the Agreement);
2. application of Code-equivalent procurement procedures and national treatment to funded projects exceeding the thresholds specified above.

Note dell'allegato 3

1. Per quanto riguarda gli enti sopra elencati, l'accordo non si applica alle restrizioni relative ai fondi federali per i progetti aeroportuali.
2. Al presente allegato si applicano le condizioni specificate nelle note generali.

Note generali

1. Nonostante quanto precede, il presente accordo non si applica ai fondi a favore delle piccole imprese e delle aziende delle minoranze.
2. Salvo diversa precisazione nella presente appendice, per quanto riguarda gli USA sono esclusi dagli appalti gli accordi non contrattuali o qualsiasi forma di assistenza pubblica, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, partecipazioni azionarie, garanzie, incentivi fiscali e forniture statali di beni e servizi a persone fisiche o agli enti pubblici non specificati negli allegati degli Stati Uniti al presente accordo.
3. Sono esclusi gli appalti relativi all'acquisizione di servizi finanziari o di deposito, nonché di servizi di liquidazione e di gestione per istituzioni finanziarie soggette alla regolamentazione dello Stato e i contratti relativi alle operazioni di vendita e di distribuzione per il debito nazionale.
4. Il presente accordo non è applicabile agli elementi relativi alla prestazione di beni e servizi dei contratti che, pur essendo aggiudicati da enti pubblici, non rientrano nel campo di applicazione del presente accordo.
5. Riguardo ai beni e ai servizi (anche per il settore delle costruzioni) dei seguenti paesi e ai relativi fornitori, il presente accordo non si applica ai contratti aggiudicati dagli enti elencati negli allegati 2 e 3, né si applica la clausola di esonero di cui all'allegato 3 :
 - Canada
 - Svizzera
 - Norvegia
 - GiapponeGli Stati Uniti sono disposti a modificare la presente nota non appena sarà risolta con le parti sopra elencate la questione relativa agli allegati suddetti.
6. Per i servizi della Repubblica di Corea relativi al settore delle costruzioni e per i fornitori di tali servizi, il presente accordo si applica unicamente ai contratti aggiudicati dagli enti elencati negli allegati 2 e 3 con un valore superiore a 15 milioni di DSP.
7. Riguardo ai beni e servizi (anche per il settore delle costruzioni) del Giappone e ai relativi fornitori, il presente accordo non si applica agli appalti aggiudicati dalla National Aeronautics and Space Administration.
8. Nei confronti di ciascuna parte l'accordo si applica ai servizi elencati nell'allegato 4 soltanto se la parte stessa ha inserito tali servizi nel suo allegato 4.

MODIFICHE DELLE NOTE GENERALI E DELLE DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO III DELL'APPENDICE I DELLA CE**Note generali e deroghe alle disposizioni dell'articolo III**

1. La CE non applica il presente accordo :
 - per quanto riguarda i contratti aggiudicati dagli enti elencati nell'allegato 2, ai fornitori di beni e servizi del Canada ;
 - riguardo all'aggiudicazione dei contratti, esclusi i contratti di forniture, elencati nell'allegato 2 ai fornitori di beni e servizi degli Stati Uniti ;
 - per quanto riguarda i contratti aggiudicati da enti elencati nell'allegato 3, paragrafo
 - a) (risorse idriche), ai fornitori di beni e servizi del Canada e degli USA ;
 - b) (energia elettrica), ai fornitori di beni e servizi del Canada, di Hong Kong e del Giappone ;
 - c) (aeroporti), ai fornitori di beni e servizi del Canada, della Corea e degli USA ;
 - d) (porti), ai fornitori di beni e servizi del Canada ;
 - e) (trasporti urbani), ai fornitori di beni e servizi di Canada, Israele, Giappone, Corea e USA,fintantoché non avrà accertato che le Parti interessate concedono alle imprese comunitarie condizioni di accesso effettive e comparabili ai rispettivi mercati ;
 - ai fornitori di servizi delle parti che non inseriscono nelle proprie offerte i contratti di servizi per gli enti elencati negli allegati 1-3 e le relative categorie di servizi di cui agli allegati 4 e 5.
2. Le disposizioni dell'articolo XX non si applicano ai fornitori di beni e servizi di
 - Israele, Giappone, Corea e Svizzera riguardo alle controversie relative all'aggiudicazione di contratti da parte degli enti elencati nell'allegato 2, paragrafo 2, fintantoché la CE non avrà accertato che tali parti abbiano inserito tutti gli enti pubblici nel campo di applicazione dell'accordo ;
 - Giappone, Corea e USA riguardo alle controversie relative all'aggiudicazione di contratti a fornitori di beni e servizi di altre parti considerati piccole o medie imprese ai sensi della legislazione comunitaria, fintantoché la CE non avrà accertato che tali parti non applicano più misure discriminatorie a favore di alcune piccole imprese nazionali e delle imprese di proprietà di minoranze ;
 - Israele, Giappone e Corea per le controversie relative all'aggiudicazione di contratti da parte di enti della CE il cui valore è inferiore alla soglia applicata per la stessa categoria di contratti aggiudicati da tali parti.
3. Fintantoché non avrà accertato che i fornitori di beni e servizi della CE hanno accesso ai mercati delle parti interessate, la CE non applica le disposizioni del presente accordo ai fornitori di beni e servizi :
 - del Canada, per quanto riguarda le forniture di cui alle voci FSC 36, 70 e 74 (macchine industriali speciali, apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati non specializzate, software, forniture e materiali di supporto, escluse le configurazioni 7010 ADPE, macchine per ufficio, dispositivi di registrazione e apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati) ;
 - del Canada, per quanto riguarda le forniture di cui alla voce FSG 58 (comunicazioni, apparecchiature per la protezione e la radiazione coerente) e degli USA per quanto riguarda i dispositivi per il controllo del traffico aereo ;
 - della Corea e di Israele per quanto riguarda i contratti aggiudicati dagli enti elencati nell'allegato 3, paragrafo b) per le forniture di cui alle voci 8504, 8535, 8537 e 8544 dell'SA (trasformatori elettrici, fusibili, quadri e cavi isolati) e di Israele per le forniture di cui alle voci 8501, 8536 e 90 28 30 dell'SA ;
 - degli USA, per quanto riguarda i contratti aggiudicati dagli enti elencati nell'allegato 3, paragrafo d) per le forniture di servizi di dragaggio e per il settore della costruzione navale ;
 - del Canada e degli USA per gli elementi relativi alle forniture di beni e servizi di contratti che, pur essendo stati aggiudicati da enti elencati nell'accordo, non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo.
4. L'accordo non si applica ai contratti aggiudicati :
 - nell'ambito di accordi internazionali e ai fini dell'esecuzione o della gestione comune di progetti da parte degli Stati firmatari ;
 - nell'ambito di accordi internazionali relativi allo stazionamento di truppe ;
 - secondo le procedure specifiche di organizzazioni internazionali.

5. L'accordo non si applica ai contratti di fornitura di prodotti agricoli aggiudicati per programmi di promozione dell'agricoltura e di aiuti alimentari.
 6. Sono esclusi i contratti aggiudicati dagli enti elencati negli allegati 1 e 2 riguardo ad attività nei settori dell'approvvigionamento idrico, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.
 7. L'accordo non si applica ai contratti aggiudicati da enti elencati nell'allegato 3
 - per l'approvvigionamento di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili per la produzione di energia ;
 - per scopi diversi dall'esecuzione delle attività specificate nel presente allegato oppure per l'esecuzione di tali attività in un paese terzo ;
 - per la rivendita o la locazione a terzi, a condizione che l'ente contraente non fruisca di diritti speciali o esclusivi di vendita o di locazione riguardo all'oggetto dei contratti e che altri enti possano vendere o dare in locazione tale oggetto alle stesse condizioni dell'ente contraente.
 8. L'accordo non è applicabile
 - ai contratti per l'acquisizione o la locazione di terreni, edifici o di altri beni immobili oppure concernenti i diritti ad essi attinenti ;
 - ai contratti per l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di materiale per i programmi aggiudicati dalle società di radiodiffusione e ai contratti per il tempo di trasmissione.
 9. L'accordo non si applica ai contratti aggiudicati dagli enti spagnoli elencati nell'allegato 3 prima del 1° gennaio 1997, né ai contratti aggiudicati dagli enti greci e portoghesi elencati nell'allegato 3 prima del 1° gennaio 1998.
-

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 1995 sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/216/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che è compito degli Stati membri garantire sul loro territorio la sicurezza delle persone;

considerando che non esistono in tutti gli Stati membri dispositivi adeguati a garantire la sicurezza degli ascensori;

considerando che sebbene esistano differenze di progettazione e di età per quanto concerne tali ascensori, è possibile definire un numero minimo di punti da verificare applicabile a tutti questi apparecchi;

considerando che, nell'interesse della sicurezza, tali lavori di ammodernamento possono essere scaglionati negli anni,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1) di prendere, qualora la legislazione esistente non sia sufficiente ad ottemperare alla presente raccomandazione, le disposizioni utili a:

— assicurare una manutenzione soddisfacente del parco ascensori esistente,

— migliorare la sicurezza del suddetto parco basandosi sui principi di cui all'allegato della presente raccomandazione;

2) di adottare misure supplementari a quelle di cui all'allegato se la sicurezza lo richiede.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

*ALLEGATO***PRINCIPI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI ASCENSORI ESISTENTI***Osservazione preliminare*

Le norme europee EN 81-1 e EN 81-2 possono essere utilizzate ogni volta che ciò sia possibile per ottenere dati numerici per quanto concerne le dimensioni, le tolleranze, le velocità o le accelerazioni.

1. Installare porte sulle cabine e, all'interno delle cabine, un sistema che indichi il piano al quale si trova l'ascensore.
2. Controllare, ed eventualmente sostituire, i cavi di sostegno della cabina.
3. Modificare i dispositivi di arresto per ottenere un buon grado di precisione del livello di arresto della cabina ed una progressiva decelerazione.
4. Rendere gli organi di comando, sia nelle cabine che ai piani, comprensibili e utilizzabili dalle persone handicappate che si spostano da sole.
5. Installare rivelatori di presenza umana o animale sulle porte a chiusura comandata.
6. Installare sugli ascensori con velocità superiore a 0,6 m/s un sistema di paracadute a decelerazione progressiva prima dell'arresto.
7. Modificare i sistemi di allarme in modo da avere un collegamento permanente con un servizio di intervento rapido.
8. Eliminare l'amianto, se esiste, dai meccanismi di frenatura.
9. Installare un dispositivo che impedisca i movimenti incontrollati verso l'alto della cabina.
10. Installare nelle cabine un impianto di illuminazione di emergenza che funzioni in caso di guasto dell'alimentazione principale. Il suo tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale intervento dei soccorsi.

Tale impianto deve consentire anche il funzionamento del sistema d'allarme di cui al punto 7.

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1995

destinato al governo olandese concernente un disegno di legge transitoria, relativa alla ripartizione del carico nell'ambito dei trasporti Nord-Sud per via navigabile

(95/217/CE)

In conformità dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti⁽¹⁾, modificata dalla decisione 73/402/CEE⁽²⁾, il governo olandese ha comunicato, con lettera del 15 luglio del 1994, alla Commissione, un disegno di legge transitoria relativa alla ripartizione del carico nell'ambito dei trasporti Nord-Sud per via navigabile.

La lettera del governo olandese è pervenuta alla Commissione il 25 luglio 1994. Il governo olandese ha comunicato il progetto di legge agli altri Stati membri il 12 settembre 1994.

Ai sensi dell'articolo 2 della summenzionata decisione del Consiglio, la Commissione formula il seguente parere motivato:

1) La Commissione constata che l'obiettivo della legge proposta è istituire un regime di noleggio a carattere temporaneo per una parte del trasporto merci per via navigabile in partenza dai Paesi Bassi e destinato al Belgio o alla Francia, in vista di una deregolamentazione progressiva del mercato che non ne alteri la stabilità. Il progetto di legge prevede, per il noleggio dei trasporti, l'istituzione di un sistema di ripartizione dei carichi basato sui turni, che avrà carattere obbligatorio e sarà gestito dalle pubbliche autorità. Infatti, le tariffe e le condizioni di trasporto, nonché le modalità amministrative e di funzionamento del sistema, saranno fissate per legge. Inoltre, il disegno di legge prevede la liberalizzazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto per una parte del traffico da esso disciplinato, oltre a misure di incentivazione alla formazione di gruppi commerciali. La legge resterà in vigore fino al 1° gennaio 2000 o ad una data precedente fissata mediante regio decreto. Il sistema di ripartizione dei trasporti previsto dal progetto di legge sostituirà il sistema facoltativo di turni, attualmente gestito dall'associazione dei battellieri «Vereniging

Toerbeurt Noord-Zuid» che porrà termine alle sue attività. Il volume dei trasporti disciplinati dal nuovo sistema comprende la maggior parte dei trasporti dati attualmente in noleggio con il presente sistema di turni.

2) La Commissione rileva che il progetto di legge prevede la possibilità di una sua abrogazione in caso di adozione di una normativa comunitaria in materia di liberalizzazione dei sistemi di noleggio a turno.

3) Da un punto di vista economico, la Commissione ritiene che l'introduzione di un nuovo sistema di ripartizione del nolo obbligatorio a carattere transitorio, come quello previsto dal progetto di legge, non sia di ostacolo all'attuazione della liberalizzazione del mercato fluviale auspicata nella sua relazione del 9 giugno 1994 relativa all'organizzazione del mercato della navigazione interna e ai sistemi di noleggio a turno. Tale sistema potrebbe essere previsto solo se vi è l'assoluta garanzia che il settore di mercato interessato passi ad un regime definitivo di libera concorrenza in un periodo effettivamente limitato. Considerando l'estensione prevista del noleggio a turno a volumi di carico di maggior rilievo, la Commissione accoglie con interesse gli elementi di liberalizzazione e di rafforzamento della competitività della battelleria fluviale privata contenuti nel progetto di legge e rileva anche il carattere transitorio della legge proposta. La definitiva cessazione del sistema prevista dal progetto di legge il 1° gennaio 2000 sarebbe compatibile con gli obiettivi della liberalizzazione del mercato fluviale auspicati dalla Commissione nella summenzionata relazione e potrebbe risultare compatibile con le scadenze di liberalizzazione del mercato in questione previste da un altro Stato membro.

La Commissione rileva, tuttavia, che il progetto di legge prevede l'obbligo di noleggio a turno a tariffe e condizioni fisse come regola generale e presenta elementi di liberalizzazione solo sotto forma di deroga. Allo scopo di assicurare in maniera più corretta la transizione del settore di mercato interessato fino alla data prevista per la cessazione del regime, la Commissione raccomanda al governo olandese di modificare il progetto di legge affinché questo preveda,

(1) GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62.

(2) GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 48.

in primo luogo, come principio generale, la liberalizzazione del mercato Nord-Sud e stabilisca, in secondo luogo, in deroga a tale principio e per un periodo limitato al 1° gennaio 2000, le modalità del previsto sistema di ripartizione del nolo.

Inoltre, essa raccomanda al governo olandese di applicare, nel rispetto delle norme del diritto comunitario, misure positive di accompagnamento atte a facilitare gli adattamenti sociali che si renderanno necessari in conseguenza della prevista liberalizzazione.

- 4) Allo scopo di assicurare in maniera più corretta una transizione effettiva ad un regime di libera concorrenza entro i termini previsti e favorire la cooperazione commerciale fra i vettori fluviali interessati, la Commissione chiede al governo olandese di apportare al progetto di legge le seguenti modifiche:
- all'articolo 11, paragrafo 2, il progetto di legge offre la possibilità al ministro dei trasporti di esonerare dai vincoli del turno una parte dei trasporti effettuati da gruppi commerciali. La Commissione chiede che tale possibilità sia resa obbligatoria per tali trasporti e che l'obbligo sia inserito nel testo di legge;
 - all'articolo 12, il progetto di legge prevede la possibilità di dare a nolo i carichi attraverso un meccanismo di offerta all'asta. La Commissione

chiede che la selezione dei battelli, che secondo tale procedura avviene per sorteggio, sia sostituita da una procedura di selezione dei battelli basata sui prezzi offerti dai trasportatori.

- 5) Tenuto conto degli elementi e delle condizioni di cui sopra, la Commissione ritiene che il progetto di legge non sia incompatibile con la politica generale dei trasporti.
- 6) La Commissione chiede al governo olandese di comunicarle in ogni caso, prima della loro entrata in vigore, le norme di applicazione della legge prevista e in particolare quelle di cui agli articoli 7, 9, 10, 12 e 14, sulle quali si riserva di pronunciarsi in seguito.
- 7) La Commissione informa gli Stati membri del presente parere motivato.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1995.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione